



CITTÀ DI MONOPOLI

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITÀ DI PREVENIRE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 E DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, CON VALIDITÀ DAL 16 MARZO AL 27 MARZO E COMUNQUE PER TUTTA LA DURATA DELLA PERMANENZA IN ZONA ROSSA

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z).

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020».

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale".

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale "*.

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*.

VISTO l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione.

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza urbana.

VISTO altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia", con cui è stato stabilito che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, alla Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

RICHIAMATO il Decreto-legge del 12 marzo 2021, che stabilisce che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la **zona rossa**;

ORDINA

con decorrenza dall'16 marzo 2021 e per tutta la collocazione del comune di Monopoli in zona Rossa:

- A) Sono sospese quotidianamente alle ore 14.00 dei giorni festivi e alle 19.30 di tutti i giorni (e sino alle 05.00 del giorno successivo) le attività di vendita al dettaglio sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, nelle attività artigianali, ivi incluse quelle dei servizi resi alle persone, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art 26 co. 2 DPCM 2 marzo 2021, fatta eccezione per quelle attività che effettuano: la vendita di combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari, articoli medicali e ortopedici, farmacie e parafarmacie; giornali, valori bollati e tabacchi nel preciso rispetto delle misure prescritte nell'allegato 9 del D.P.C.M del 03 novembre del 2020 avente ad oggetto "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020";**
- B) E' consentito l'accesso** all'interno degli esercizi commerciali e del mercato settimanale (con contingenza massima di 200 persone ogni ora) **ad un solo componente per nucleo familiare**, fatta eccezione per le persone che necessitano di accompagnamento e/o assistenza per la deambulazione sensibilmente ridotto e per i minori di 14 anni;
- C) E' sospeso il pagamento del ticket per la sosta nelle aree a pagamento.**

AVVERTE CHE

- ✓ ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00;
- ✓ a carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

DA' ATTO

- ✓ che la presente ordinanza sostituisce le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con i provvedimenti adottati;
- ✓ che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Monopoli con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90.

SI TRASMETTE

Il presente atto:

- ✓ A S.E. il Prefetto di Bari;
- ✓ Al Sig. Dirigente del Commissariato di Monopoli;
- ✓ Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Monopoli – Comando Compagnia e Stazione;
- ✓ Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Monopoli;
- ✓ Al Sig. Comandante Corpo di Polizia Locale gli adempimenti di propria competenza.
- ✓ Alla ditta Gestopark.

INFORMA

- ✓ Che il responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Locale di Monopoli, Dirigente CASSANO Dr. Michele;
- ✓ Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- ✓ Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Monopoli.



IL SINDACO
(Angelo ANNESE)